



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Settore I - Amministrativo

Responsabile Dr.ssa Iannielli Pina

DETERMINAZIONE

N. 128 del 25/03/2025

REGISTRO GENERALE

N. 304 del 25/03/2025

OGGETTO:	Avviso pubblico per raccogliere le istanze di partecipazione per affidamento in concessione d'uso e gestione dell'impianto sportivo - Frazione Sant'Angelo - Approvazione -
-----------------	--

Il Responsabile del Settore I - Amministrativo, Dr.ssa Iannielli Pina

Visti: -

l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000; - l'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede l'attribuzione delle funzioni e i poteri di gestione di cui all'art. 107 c. 2 e 3, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi; - il Decreto del Sindaco n. 14 del 30/12/2024, con cui la sottoscritta è nominata Responsabile del Settore I "Amministrativo"; - il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2024, con cui si è proceduto alla nomina ad interim del Responsabile del Settore II "Finanziario"; - il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; - la Legge n. 217/2010, di modifica e integrazione alla Legge n. 136/2010; - l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000; - il D. Lgs n. 36/2023

Vista la dotazione organica del Comune di Avigliano, rideterminata con DGC n.76 del 05/12/2024; Visto il Macromodello del Comune di Avigliano, aggiornato con deliberazione di G.C. 80 del 17.12.2024, nell'ambito del quale a partire dal 1° gennaio 2025 la struttura dell'Ente è stata ripartita in n. 4 centri di responsabilità e, dunque, in n. 3 Settori oltre alla Polizia Locale, quali unità organizzative di massimo livello;

Richiamati:

- la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2025- 2027, approvata con deliberazione di C.C. n. 30 del 30.12.2024;
- il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 30.12.2024;
- il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2025-2027, approvato con Deliberazione di G.C n. 2/2025;

Premesso che:

- secondo consolidata giurisprudenza gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826 e seguenti del codice civile, e che per loro natura il relativo utilizzo avviene in forma di servizio pubblico;
- tali beni, pertanto, essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività per attività di interesse generale e specificamente di attività sportive, non possono essere sottratti alla loro destinazione, in forza del peculiare vincolo funzionale che su di essi insiste, coerente con la loro vocazione naturale;
- il bene "impianto sportivo" è, dunque, qualificabile come bene di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettabile al regime dei beni patrimoniali indisponibili, sui quali insiste un "vincolo funzionale", in quanto destinato ad essere impiegato in favore della collettività, per attività di interesse generale;

Considerato che:

- nel patrimonio indisponibile del Comune di Avigliano sono presenti diversi impianti sportivi, la cui gestione è affidata a soggetti esterni in considerazione dell'impossibilità dell'ente di procedere a una gestione diretta, sia per la carenza degli indispensabili strumenti organizzativi, sia per la mancanza del necessario personale (dipendente o utilizzabile con altre forme contrattuali);
- le convenzioni che disciplinano il rapporto tra il Comune gli affidatari prevedono differenti scadenze;

Evidenziato che:

- lo Sport è per tutti e rappresenta un diritto civico con una forte valenza inclusiva ed una riconosciuta attitudine sociale, ed è dunque rivolto alla cittadinanza tutta, inclusi giovani, anziani e persone diversamente abili;

- scopo dell'Ente è quello di valorizzare l'attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, come strumento di promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico e prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà e come momento di aggregazione e divertimento collettivo;
- è intenzione di questa Amministrazione Comunale affidare a terzi la gestione degli Impianti Sportivi di cui sopra, intendendo per gestione non solo la diligente messa a servizio degli Impianti agli utenti, ma la più articolata e complessa gestione della pratica sportiva, compatibile con la vocazione degli Impianti medesimi, in modo tale che il soggetto gestore abbia non solo cura del bene in senso stretto e della sua fruizione da parte degli utenti, ma si ponga anche come soggetto attivo nella diffusione, gestione e concreta attuazione delle attività sportive svolte all'interno degli Impianti, senza perseguire alcuno scopo di lucro;

Rilevato che:

- gli enti locali, nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, non devono perseguire costantemente e necessariamente un risultato economico in senso stretto ma, in quanto enti a fini generali, devono comunque curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata;
- il principio generale di redditività del bene pubblico, quindi, può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello raggiunto con lo sfruttamento esclusivamente economico dei beni, ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcuno scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni, pur nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità che governano l'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell'ente locale;
- tale modalità rappresenta, per la pubblica amministrazione, una forma attuativa del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Costituzione), del quale l'economicità della gestione amministrativa costituisce il più significativo corollario;

Preso atto che:

- l'art. 112 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) stabilisce che gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto: "...produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"
- con delibera Anac n. 1300 del 14 dicembre 2016 si stabilisce che nel settore sportivo sussistono diverse tipologie di impianti, distinte per bacino d'utenza per grandezza per attività alle quali sono deputati; pertanto la redditività di un impianto sportivo deve essere valutata caso per caso;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 *Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivo*, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2023;

Precisato, più in particolare e come chiarito dal Consiglio di Stato, Sezione V, da ultimo con le sentenze n. 858 del 28.1.2021 e 1784 del 14.3.2022, che:

- la nozione di servizio pubblico è omologa a quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, da intendersi quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, in quanto perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato (di regola, in presenza di caratteristiche situazione di c.d. fallimento del mercato);
- ne costituiscono invero indici sintomatici e, a un tempo, elementi costitutivi: a) la natura propriamente erogativo-prestazionale dell'attività esercitata; b) l'operatività, sul piano infrastrutturale, di un momento organizzativo stabile, con un controllo pubblico preordinato a garantire ed assicurare un livello minimo di erogazione; c) la

destinazione dell'attività ad una generalità di cittadini, con carattere di universalità delle prestazioni (di tal che, ferme restando le relative modalità, il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che, rispettando le condizioni ed avendo i requisiti per l'accesso, ne facciano richiesta);

- nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.);
- ne discende che l'affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici – appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826 del c.c., quando siano o vengano destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive – non è riconducibile alla concessione di beni, ma struttura, per l'appunto, una concessione di servizi;
- l'ulteriore qualificazione di tale modulo concessorio – rilevante non solo ai fini della prefigurazione delle modalità dell'affidamento, ma anche del regime del relativo rapporto e, di conserva, dei poteri del soggetto pubblico concedente – impone di distinguere tra affidamenti potenzialmente remunerativi e non remunerativi, alla luce della distinzione tra servizi economici o, appunto, non economici di interesse generale;
- tale distinzione si basa sul criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè di possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un "corrispettivo economico nel mercato";
- per l'effetto, il servizio ha rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità anche solo potenziale di coprire tutti i costi; al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo (in quanto il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione). Peraltro, la redditività di un servizio (e, in particolare, della gestione di un impianto sportivo) deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc..
- da tali premesse, i giudici amministrativi ne ricavano che (cfr. anche la delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016), ad integrazione e superamento della disciplina, in parte non esaustiva, in parte inattuale, di cui all'art. 90, comma 25 d. lgs. n. 289/2002 cit.:
- l'affidamento degli impianti di rilevanza economica avviene mediante concessione di servizi, ai sensi degli artt. 164 ss. d. lgs. n. 50/2016 (da riferire ora al nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/23), in quanto ricorrano gli elementi indicati dal legislatore per la qualificazione della "concessione" (art. 3, co. 1 lett. vv) e ss.);
- l'uso associativo di impianti privi di rilevanza economica (tipicamente impianti di ridotte dimensioni, per i quali non è ipotizzabile l'uso diffuso a tariffa) avviene mediante concessione strumentale del bene pubblico, pur sempre attraverso una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica
- l'affidamento in gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, per i quali l'attività non sia resa a favore della collettività indifferenziata, ma direttamente a favore dell'ente locale ed in assenza di rischio operativo, ammette il ricorso all'appalto di servizi;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha avviato un'analisi degli impianti sportivi presenti sul territorio affidati in gestione, tra i quali:

impianto sportivo ubicato nella Frazione di Sant'Angelo Campo da calcio -Campo da calcetto -Campo da Tennis, Frazione Sant'angelo

- Preso atto** della relazione del Responsabile del Settore I e della documentazione giustificativa delle spese e del rendiconto economico della gestione, trasmessa dagli attuali gestori degli impianti sportivi ubicati in tutto il territorio comunale, sopra elencati, dalla quale la relativa gestione risulta non remunerativa e come tale priva di rilevanza economica;
- Valutato** altresì che anche per tipologia, grandezza e ubicazione degli impianti, nonché per la tipologia di attività sportive praticate, gli impianti innanzi detti risultano privi di rilevanza economica in quanto:
- il bacino di utenza è interamente locale;
 - hanno caratteristiche strutturali tali da essere destinate allo svolgimento di pratiche sportive prettamente amatoriali non professionistiche e non in grado di produrre reddito;
 - le tariffe praticate dai gestori agli utenti sono fissate dall'Amministrazione comunale con lo scopo di favorire la pratica sportiva;
 - gli impianti sono utilizzati a titolo gratuito anche dalle scuole del territorio comunale, oltre alla destinazione dell'utilizzo per fini sociali;
 - l'Amministrazione comunale si è riservata l'utilizzo degli impianti in forma gratuita per un certo numero di giornate in corso di anno;
- Evidenziato** **che**, mediante l'affidamento a terzi, questo ente intende perseguire l'obiettivo di creare un equilibrio virtuoso tra la domanda di attività sportiva e la massima efficacia ed efficienza gestionale degli impianti, salvaguardando il principio della destinazione dei beni pubblici a servizio della comunità territoriale, promuovendo l'integrazione con le istituzioni scolastiche e il sistema locale di welfare, e valorizzando nel contempo l'attività delle associazioni sportive che da anni operano sul territorio senza finalità di lucro;
- Considerato** **che**:
- il Comune di Avigliano, al fine di valorizzare ulteriormente impianti sportivi ubicati in tutto il territorio comunale, intende verificare la possibilità di affidare in gestione gli impianti medesimi attraverso la concessione strumentale di bene pubblico in grado di offrire concrete opportunità per la migliore fruizione collettiva della struttura in relazione agli scopi cui essa è destinata;
 - l'uso associativo di impianti privi di rilevanza economica (tipicamente impianti di ridotte dimensioni, per i quali non è ipotizzabile l'uso diffuso a tariffa) mediante concessione strumentale del bene pubblico postula pur sempre il ricorso a una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi sopra citati di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
 - il gestore va individuato in via preferenziale, ma non esclusiva, tra i soggetti di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, il quale dispone: *2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;* tali soggetti devono svolgere attività in una delle discipline sportive principali praticabili nell'impianto;
 - detta procedura non è soggetta al Codice dei Contratti, ma deve comunque rispettare i principi generali di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento;
 - lo sfruttamento del bene (impianto sportivo) è strettamente funzionale all'assolvimento di obblighi di servizio pubblico e di promozione sociale e pertanto non è necessario introdurre alcun canone;

- gli impianti di cui sopra sono privi di rilevanza economica e pertanto è previsto un contributo da erogarsi ai sensi dell'articolo 12 della L. 241/90 finalizzato a non generare situazione di squilibrio economico e finanziario in capo al soggetto affidatario;
- al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario anche in relazione agli obblighi di servizio pubblico imposti e all'eventualità di dover introdurre limitazioni/prescrizioni nell'utilizzo degli impianti, necessita la verifica di accompagnare la gestione con un contributo;
- la misura massima del contributo erogabile per ciascun impianto è definita nell'Allegato A), ed è stata stabilita in ragione dell'andamento storico della gestione dei suddetti impianti sportivi;

Vista

la Delibera di Giunta comunale n. 21 del 28/02/2025 ad oggetto : Gestione degli impianti sportivi ubicati in tutto il territorio del Comune di Avigliano .Indirizzi- , con la quale stabilisce:

di procedere attraverso una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, alla predisposizione delle convenzioni per all'affidamento in gestione dell' impianto sportivo campo da calcio n. 2 –campi da calcetto - frazione Sant'Angelo , nel rispetto dei seguenti criteri:

1. gestore da individuare in via preferenziale, ma non esclusiva, tra i soggetti di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, il quale dispone: *2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.*; tali soggetti devono svolgere attività in una delle discipline sportive principali praticabili nell'impianto;
2. lo sfruttamento del bene (impianto sportivo) è strettamente funzionale all'assolvimento di obblighi di servizio pubblico e di promozione sociale e pertanto non è necessario introdurre alcun canone;
3. durata degli affidamenti non superiore a 2 anni;
4. utilizzo degli impianti a titolo gratuito da parte delle scuole del territorio;
5. utilizzo degli impianti a titolo gratuito da parte dell'Ente per un certo numero di giornate in corso di anno;
6. oneri di gestione, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto e delle attrezzature in capo al gestore, da **rendicontare dettagliatamente**;
7. assunzione dell'onere economico delle utenze in capo al gestore;
8. uso dell'impianto aperto a tutti i cittadini e garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive che ne facciano richiesta;
1. misura massima del contributo erogabile di € 9.000,00 impianto sportivo ubicato nella Frazione di Sant'Angelo - Campo da calcio –n. 2 Campi da calcetto,sulla base delle verifiche condotte dall'Ufficio comunale proponente, in ragione dell'andamento storico della gestione dei suddetti impianti sportivi: tanto al fine di sostenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione e la promozione dell'attività sportiva all'interno dell'impianto, in considerazione dell'uso pubblico dello stesso e della valenza sociale della gestione dell'attività sportiva da praticare.

Dato atto che il rapporto giuridico tra ente locale e società sportive trova fondamento nel principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione e nell'art. 11 della legge n. 241/90, che prevede la sottoscrizione di accordi integrativi di partenariato pubblico privato per la gestione di un bene pubblico a beneficio delle collettività;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra descritto, di procedere:

- ad approvare l'avviso pubblico per raccogliere le istanze di partecipazione **per affidamento in concessione d'uso e gestione dell'impianto sportivo CAMPO DA CALCIO N. 2 -CAMPI DA CALCETTO - FRAZIONE SANT'ANGELO**, da parte delle le associazioni e società sportive senza scopo di lucro e in via residuale, la gestione dell'impianto può essere affidata ad Associazioni regolarmente costituite il cui statuto preveda il perseguimento di finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
- che non debba essere acquisito il CIG in ordine alla procedura di cui al presente atto;

Visti i documenti redatti dall'ufficio:

1. l'Avviso Pubblico (allegato 1);
2. il modulo DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE;
3. lo schema di convenzione

•

Ritenuto di approvare l'Avviso e i relativi allegati nonché i modelli per la presentazione dell'istanza, e pubblicarli nel sito istituzionale del Comune di Avigliano

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, neanche potenziale, del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tanto premesso e ritenuto, alla luce delle motivazioni suesposte

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate

-di procedere con avviso pubblico per raccogliere le istanze di partecipazione **per affidamento in concessione d'uso e gestione dell'impianto sportivo di seguito indicato**, da parte delle le associazioni e società sportive senza scopo di lucro e in via residuale, la gestione dell'impianto può essere affidata ad Associazioni regolarmente costituite il cui statuto preveda il perseguimento di finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare:

Campo da calcio -N. 2 Campi da calcetto --, Frazione Sant'angelo

Di approvare i documenti redatti dall'ufficio:

1. l'Avviso Pubblico (allegato 1);
2. il modulo DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE;
3. lo schema di convenzione

Di attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla l. n. 190/2012, dell'art. 6-bis della l. n. 241/1990, e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di cause di incompatibilità e inconfiribilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

Di dare atto che, ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.avigliano.pz.it e in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e all'Albo pretorio;

Il Responsabile Settore I - Amministrativo

Firmato digitalmente

Dr.ssa Iannielli Pina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione